

**COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Provincia di Bologna)**

**REGOLAMENTO per LA RISCOSSIONE COATTIVA
DIRETTA delle ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 DEL 24.06.2015

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico
Art. 3	Ingiunzione
Art. 4	Efficacia dell'atto ingiuntivo
Art. 5	Opposizione all'ingiunzione fiscale
Art. 6	Fase cautelare ed esecutiva
Art. 7	Rimborso spese
Art. 8	Modalità di pagamento
Art. 9	Rateazione del pagamento
Art. 10	Abrogazioni e Rinvio
Art. 11	Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è svolta in forma diretta.

Per esigenze di natura organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del d. lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, e le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

ART. 2 Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono avere luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.

2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile.

3. I Responsabili delle singole entrate, o i responsabili del procedimento, predispongo, per le entrate di competenza, le liste di carico distinte per tipologia di entrata, nelle quali vengono inseriti i dati relativi al debitore e agli importi dovuti, analiticamente descritti per tipologia, anno di competenza, utente fruitore del servizio, oggetto del servizio, dati anagrafici completi del debitore, data di scadenza del debito, riferimenti dell'atto di costituzione in mora o del titolo esecutivo.

ART. 3 Ingiunzione

1. La prima fase della riscossione coattiva ha ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale.

2. Ogni Responsabile di entrata sottoscriverà le ingiunzioni fiscali relative alle entrate di sua competenza.

3. L'ingiunzione fiscale deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- indicazione del soggetto creditore;
- indicazione del debitore;
- indicazione dell'ammontare della somma dovuta e la distinta liquidazione di tutti gli elementi su cui si fonda la pretesa;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
- ordine o intimazione ad adempiere e il termine entro cui adempiere al pagamento;
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- l'indicazione del Funzionario Responsabile del procedimento;
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e che è competente per il riesame dell'atto in autotutela;

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

- l'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
 - la sottoscrizione dell'atto; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento di notifica;
4. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.

ART. 4 Efficacia dell'atto ingiuntivo

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale, è efficace una volta notificato al soggetto debitore e non impugnato entro il termine utile, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Esso assolve anche le funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali.
3. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
4. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde di efficacia limitatamente e relativamente alla sua funzione di precetto, pertanto ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, è necessario rinnovare l'efficacia del precetto tramite reiterazione della notificazione dell'ingiunzione di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

ART. 5 Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione sono opponibili innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale se relativa ad entrate di natura tributaria, al Tribunale competente territorialmente, o innanzi al Giudice di Pace, per le entrate di natura patrimoniale e per le sanzioni amministrative.

ART. 6 Fase cautelare ed esecutiva

1. Dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.
2. Tutti gli atti di questa fase rientrano nella competenza dei Responsabili di entrata, i quali si avvalgono, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 gg-sexies del D.L. 70/2011.

ART. 7 Rimborso spese

1. Per la riscossione coattiva di cui ai precedenti articoli, il debitore è soggetto al rimborso dei costi sostenuti dall'ente per l'attivazione del recupero coattivo delle somme, definiti come di seguito indicato:

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

- a) somma destinata a ristorare le varie fasi dell'azione amministrativa necessarie all'attivazione del recupero coattivo e al monitoraggio della realizzazione del credito, in misura pari all'aggio sostenuto dall'Ente per porre in essere dette attività;
- b) recupero oneri postali e spese di notifica; l'applicazione della somma avrà luogo a partire dall'atto di notifica dell'ingiunzione fiscale al momento della spedizione;
- c) spese per le procedure esecutive, che verranno quantificate mediante l'applicazione delle tariffe spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle tabelle A e B del Decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000. Tali costi seguiranno automaticamente le variazioni determinate da eventuali modifiche del decreto ministeriale;
- d) interessi di mora, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73.

ART. 8 Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli saranno eseguiti mediante versamento su conto corrente postale dedicato, intestato al Comune di Zola Predosa.

ART. 9 Rateazione del pagamento

1. Il Responsabile competente dell'entrata può concedere, su richiesta del contribuente che versi in condizioni di transitorie o stabili difficoltà economiche, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.
2. Il contribuente al fine di ottenere la rateizzazione deve presentare una richiesta motivata e attestare la propria condizione di difficoltà economica, documentando la reale situazione patrimoniale e reddituale (con dichiarazione ISEE, ultimo estratto conto disponibile, estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta) e/o altre circostanze rappresentate nell'istanza stessa, al fine di consentire all'ufficio l'accertamento delle condizioni che impediscono l'integrale e tempestivo pagamento.
3. Il Responsabile competente dell'entrata, previa istruttoria e verifica che il debitore richiedente non abbia mai in precedenza usufruito, da parte dello stesso servizio, del beneficio della rateizzazione, oppure ne abbia usufruito ma abbia assolto l'obbligazione (pagamento delle somme rateizzate), in caso di accoglimento della richiesta, emana un provvedimento contenente il piano di rateizzazione, comprensivo di ogni onere accessorio dovuto alla data di emissione del provvedimento di rateizzazione e di eventuali spese per le procedure cautelari o esecutive attivate.
4. Il piano di rateizzazione deve essere redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - importo minimo rateizzabile € 250,00 con riferimento alla somma posta in riscossione coattiva;
 - importo minimo di ciascuna rata € 50,00=;
 - numero massimo di rate concedibili: 18 per debiti fino a 5.000 euro; 36 rate per debiti fino a 10.000 euro; 48 rate per debiti di importi superiori.
5. La Giunta Comunale, nel caso in cui la situazione patrimoniale, reddituale o personale del debitore appaia tale da non consentire il buon esito di un piano di rateazione accordato sulla base dei criteri di cui al comma precedente, su proposta del Responsabile dell'entrata cui è riferibile la responsabilità del credito, può autorizzare una deroga ai criteri sopra indicati.
6. La Giunta Comunale, solo per i soggetti che risultano già in carico ai Servizi Sociali dell'Ente, nei casi più gravi, quando è evidente e dimostrabile l'inesigibilità del credito secondo i criteri usualmente applicati in materia di riscossione delle entrate, e comunque in ogni caso in cui

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni

l'azione espropriativa, se attuata, possa arrecare alla persona un pregiudizio che appaia grave e lesivo della dignità della persona, nei limiti delle possibilità delle risorse economiche di Bilancio, su proposta del Responsabile dell'entrata cui è riferibile la responsabilità del credito e previa acquisizione di apposita relazione tecnica da parte dell'Assistente sociale di riferimento, può autorizzare la concessione di un contributo economico una tantum, vincolato al pagamento del debito di entità pari, nel massimo, al totale del debito maturato nei confronti del Comune.

7. Se l'importo dovuto è superiore ad € 10.000,00 (diecimila) il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore ad € 10.000,00=.

8. In fase di recupero coattivo delle entrate il beneficio della rateizzazione è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione preventiva di un apposito atto di ricognizione del debito ai sensi del disposto dell'articolo 1988 del codice civile.

9. Il beneficio è inoltre soggetto al pagamento di un diritto amministrativo fisso di euro 20,00 per singola rateizzazione, dovuto dal debitore a titolo di rimborso dei costi amministrativi che l'ente deve sostenere per le azioni occorrenti ad attivare la nuova procedura e a monitorare la realizzazione del credito.

10. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale.

11. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateizzazione.

12. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione. L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante revoca della sospensione delle procedure esecutive.

13. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica evidenziata nell'istanza, la rateizzazione concessa può essere prorogata, una volta sola, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale.

14. Il Comune, anche su richiesta dei cittadini/debitori, potrà compensare la posizione debitoria con somme che il Comune stesso deve loro corrispondere.

ART. 10 Abrogazioni e Rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre norme regolamentari in vigore, aventi ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, in contrasto con le disposizioni introdotte dal presente regolamento.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 11 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente
Elisabetta Martignoni